

COMUNE DI GAZZO VERONESE  
PROVINCIA DI VERONA

\* \* \*

Verbale del Revisore Unico n. 10/2018  
del 12 settembre 2018

**Oggetto: Richiesta di parere sull'avvenuta revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente.**

Il sottoscritto dott. **Nicola Artoni**, nominato per il triennio 2018/2020, dopo aver ricevuto dal Dott. **Carlo Margotto**, Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di **Gazzo Veronese**, la proposta di delibera della Giunta Comunale n.84 del 03 Settembre 2018, avente per oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI ex art.24 del D.Lgs19 agosto2016 n.175 e s.m.i. – presa d'atto e adozione – trasmissione all'Organo Consigliare; avuta l'assistenza del responsabile del servizio finanziario dott. Carlo Margotto,

Premesso

quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

che il Comune di Gazzo Veronese ha già adottato, ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 il piano operativo di razionalizzazione, con deliberazione di Consiglio comunale n. 18. del 15/05/2017, provvedimento che deve essere ora aggiornato ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, con i risultati ottenuti, così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

CONSIDERATO

Che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione

o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

### **Considerato inoltre**

che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

che il Comune di Gazzo Veronese ha valutato le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, tenendo altresì nel debito conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito della quale deve comunque essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

che l'esito della ricognizione effettuata, come risultante dalla documentazione agli atti dell'Ente, ed, in particolare, dal modello della deliberazione della corte dei conti n.19 del 19 luglio 2017 ha rilevato che le schede sono rimaste invariate nel corso dell'esercizio 2018 come dal piano 2017 già comunicato nel 2017 a CdC e Mef;

che l'esito della ricognizione effettuata con i relativi documenti di supporto, costituisce, nel suo complesso, effettivo aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

che l'approvazione della suddetta ricognizione rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Tutto ciò premesso e considerato

il sottoscritto Revisore esprime parere favorevole alla revisione periodica delle partecipazioni così come predisposta ed impostata dall'Ente.

Gazzo Veronese, 12 settembre 2018

Il Revisore Unico

Dott. Artòni Nicola